

**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. *omissis*/2018 R.G. promosso da

CLIENTE

contro

BANCA

*ricorrente*

*resistente*

avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere appreso, a seguito di una visura CRIF eseguita il 27 novembre 2017, di essere stata segnalata presso la Centrale dei Rischi gestita dalla predetta società di riferimento bancaria, ha dedotto, quanto al *fumus*, che tale segnalazione, effettuata dalla BANCA, **fosse illegittima in quanto non preceduta dal preavviso previsto dall'art.125 comma 3° T.U.B.** nonché dall'art. 12 del d.lg n.196 del 30 giugno 2003 in relazione all'art. 4 comma 7 Cod. deontologico e dal 13° aggiornamento della circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia; in relazione al *periculum*, ha dedotto che, essendo medico titolare di partita IVA, dall'illegittima segnalazione derivava il concreto rischio di vedere pregiudicata la possibilità di accedere al credito. Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione, con vittoria di spese.

Si è costituita la Banca resistente che, ricondotta la segnalazione ai prestiti personali n. *omissis* e n. *omissis*, ha eccepito che la ricorrente, sottoscrivendo il contratto, aveva espressamente aderito al "Servizio Multicanalità" proposto dalla Banca mediante sottoscrizione del contratto "smartweb", con il quale accettava di ricevere tutte le comunicazioni inerenti ai propri rapporti con BANCA, compresi i prestiti personali n. *omissis* e n. *omissis*, in via telematica, ed aveva quindi indicato il proprio recapito telefonico e il proprio indirizzo email. Dedotto quindi che dall'adesione a tale modalità informativa derivasse l'esonero della banca per la mancata lettura delle comunicazioni trasmesse, ha concluso per il rigetto del ricorso, facendo rilevare come le copie dei solleciti di pagamento inerenti ai rapporti segnalati contenessero anche il preavviso di segnalazione.

Premesso che la ricorrente ha agito in via d'urgenza lamentando il pregiudizio derivante dalla segnalazione del proprio nominativo presso la centrale gestita dalla CRIF, e **deducendo esclusivamente l'omissione del preavviso di segnalazione** (e quindi senza eccepire ragioni "sostanziali" inerenti all'abuso della segnalazione per carenza della sottostante segnalazione di insolvenza), deve rilevarsi che non è in contestazione la qualità di consumatore della ricorrente e quindi l'astratta rilevanza dell'art. 125 comma 3° TUB, il quale dispone che "*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina...*", oltre che, trattandosi

*Ordinanza, Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi, del 14.03.2018.*

di un sistema informativo gestito da un soggetto privato, l'astratta rilevanza dell'art. 4 comma 7 della Deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 16 novembre 2004, n. 8, costituente il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", secondo cui "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".

Al contrario, l'obbligo informativo previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991, si applica al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "CENTRALE DEI RISCHI"), disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso, e non viene quindi in rilievo nel caso in esame.

Orbene, seguendo l'impostazione sostenuta dalla ricorrente – espressa da parte della giurisprudenza di merito, comprese alcune pronunzie dell'Ufficio giudiziario adito –, la comunicazione del preavviso di segnalazione (ovvero di registrazione in un sistema privato di referenze creditizie) costituisce un necessario presupposto "procedurale" per la legittimità della segnalazione, la quale, ove eseguita senza preavviso (ovvero in mancanza di prova della ricezione del preavviso medesimo), non doveva, per ciò solo, essere iscritta, onde la necessità della sua cancellazione a richiesta dell'interessato.

Nel caso in esame, in ragione del contenuto delle difese della banca resistente, la quale ha eccepito **di aver provveduto al preavviso mediante caricamento della relativa comunicazione, contenuta nel corpo dei solleciti di pagamento, nella casella di posta elettronica indicata dal contraente nel contratto "smartweb" di adesione al Servizio Multicanalità** proposto dalla medesima Banca creditrice, occorre quindi valutare se la modalità informativa adottata fosse conforme al fine di realizzare adempimento dell'onere informativo, come disciplinato, a garanzia della tutela della privacy del soggetto segnalato, nell'ambito del sistema della referenza creditizia.

I sistemi di referenza creditizia - una volta conosciuta come "centrali rischi private" - rappresentano banche dati private, in quanto gestite in modo centralizzato da una persona giuridica (un ente, una società o altro organismo;) che raccolgono, in forma centralizzata, informazioni in merito all'apertura e all'andamento dei rapporti di credito, in modo che tali informazioni siano consultabili dai soggetti che, su base volontaria, vi aderiscono e che le comunicano.

L'attività dei suddetti sistemi, denominati Sistemi Informativi Privati (SIC), è disciplinata dal "Codice di deontologia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del c.d. Codice sulla privacy" (ossia il d.lgs. n.196/2003), sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'aspetto che qui interessa, sono previsti alcuni strumenti che il cliente può attivare a tutela della propria referenza creditizia per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni. A parte l'obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi (e quindi dell'obbligo di utilizzazione di tali dati sensibili esclusivamente per assumere determinazioni inerenti l'erogazione del credito), gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l'obbligo di controllare l'esattezza delle informazioni

*Ordinanza, Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi, del 14.03.2018.*

segnalate e di provvedere al loro aggiornamento, mentre il cliente ha diritto, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell'archivio e, in caso di errore, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L'eliminazione, l'integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell'Autorità Garante per la privacy.

Premesso che, nel caso in esame, **la conoscenza dell'avvenuta registrazione è avvenuta proprio tramite l'esercizio di tale facoltà** (ed invero la ricorrente ha dedotto di aver appreso la notizia della propria iscrizione a seguito di una richiesta di accesso), è da rilevare che, tenuto conto del tenore e dell'oggetto del ricorso, la ricorrente non avesse delle censure da muovere in ordine al "merito" della registrazione (ad esempio, la contestazione della sussistenza della mora ovvero della sua entità o della sua durata), sicché la richiesta cancellazione non era preordinata ad un'esigenza di tutela della propria reputazione creditizia, lesa dalla divulgazione di un dato non corretto, quanto piuttosto ad ottenere la cancellazione della registrazione, benché non erronea, solo in quanto non preceduta dal preavviso.

Ciò posto, occorre considerare che la divulgazione di dati sensibili obiettivi in merito all'andamento di un rapporto di credito o di finanziamento è tutelata, oltre che, come si è detto, tramite l'imposizione dell'obbligo del segreto e dal divieto di utilizzo di espressioni soggettivamente connotabili in senso negativo (tipo "cattivo pagatore"), **dall'obbligo di procedere alla segnalazione nell'archivio dopo aver avvisato l'interessato della possibilità di evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo** (e non a quelli successivi) del piano rateale di restituzione con il versamento della rata scaduta.

Prevede infatti l'art. al comma 7 "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.

**L'impostazione prospettata dalla ricorrente** – seguita anche da pronunzie dell'Ufficio giudiziario adito – **muove dalla considerazione dell'avviso di registrazione quale condizione procedurale di legittimità della segnalazione, la quale potrebbe essere effettuata solo se preceduta dall'avviso che, in tale ottica, sarebbe da qualificare quale atto recettizio in quanto condizionante la validità della segnalazione medesima.** Pertanto, l'avviso dovrebbe essere inviato, come assume la ricorrente, con strumenti idonei a fornire all'istituto segnalante la prova dell'avvenuta ricezione.

Tale impostazione, tuttavia, non convince all'esito della rimeditazione del contesto normativo di riferimento.

Un primo elemento che porta ad escludere la qualificabilità dell'avviso di segnalazione in termini di preavviso recettizio, nel senso sopra chiarito, è di carattere letterale: l'art. 7 del citato Codice deontologico prevede infatti che i dati possano essere resi accessibili, nel caso di prima segnalazione, decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione : **il testuale riferimento alla "spedizione" esclude l'intenzione normativa di attribuire rilievo alla ricezione di quell'avviso da parte del destinatario quale condizione di validità della segnalazione.**

Il medesimo articolo prevede poi che l'avviso debba riguardare l'imminente segnalazione, **i cui dati sono resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato**, così delineando un sistema in cui la segnalazione

*Ordinanza, Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi, del 14.03.2018.*

trova il proprio intrinseco presupposto di validità (in senso di non abusività della segnalazione) nella mora qualificata già maturata, sebbene, nel caso di prima segnalazione, venga resa accessibile ai fruitori del servizio di referenza bancaria al decorso del termine di quindici giorni dalla spedizione dell'avviso.

Ancora, sotto un profilo sistematico, deve considerarsi che l'avviso è funzionale all'esercizio dei diritti di cui all'art. 8 del medesimo Codice, il quale disciplina le modalità di accesso dell'interessato al sistema centralizzato di gestione dei dati, prevedendo che “*in caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito*”, così confermando che la funzione dell'avviso è funzionale all'esercizio di “sostanziali” contestazioni relativamente alla registrazione, anche, per ipotesi, quelle tese ad allegare l'intervenuto pagamento nei quindici giorni successivi alla spedizione del sollecito di pagamento e avviso di imminente segnalazione.

**Escluso quindi che l'avviso** (non a caso contenuto in un sollecito di un pagamento già scaduto) **abbia natura recettizia**, il sistema sopra ricostruito deve essere interpretato nel senso che l'avviso, in relazione solamente alla prima segnalazione di ritardo, valga invece ad assegnare al debitore in mora, per l'ipotesi del primo ritardo, un ulteriore spazio per l'adempimento tardivo che, ove intervenuto entro 15 giorni dalla spedizione del sollecito del pagamento scaduto e dell'avviso di imminente segnalazione, vale ad evitare la prima segnalazione. La circostanza che le segnalazioni dei ritardi successivi al primo siano rese accessibili senza necessità di attendere il decorso del termine di quindici giorni dalla spedizione dell'avviso medesimo, conferma, sotto differente aspetto, l'interpretazione ora seguita.

Venendo quindi al caso concreto in esame, nel quale la ricorrente non ha in alcun modo contestato che la segnalazione fosse illegittima sotto il profilo sostanziale e neppure di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione prima del luglio 2017 (vds. doc. 12) e dunque ben oltre il termine di 15 giorni rispetto a segnalazioni anteriori al maggio 2017 per il rapporto *omissis*, mentre per il rapporto *omissis* residuava, dopo la registrazione di oltre 8 ritardi di pagamenti nel corso del rapporto, una rata non pagata al 31 ottobre 2017 (cfr. i dati desumibili dalla visura CRIF in atti), ne consegue che, esclusa la natura ricettizia dell'atto di avviso di imminente segnalazione, **le comunicazioni eseguite dalla banca tramite il “servizio multicanalita” erano idonea ad adempiere all'onere di spedizione dell'avviso**, avviso che, in quanto funzionale all'esercizio di un diritto di rettifica di cui non è neppure stata allegata la necessità, non condiziona, nel caso in esame, la legittimità dell'operato della banca segnalante.

In conclusione, quindi, non sussistendo il requisito del *fumus boni iuris* con riferimento al diritto ad ottenere la cancellazione di una segnalazione solo perché eseguita in assenza di prova della ricezione dell'avviso, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

Devono essere disciplinate, dato che il presente procedimento è astrattamente idoneo a definire la controversia, ai sensi dell'art. 669-septies comma 2° c.p.c., le spese di lite che, tenuto conto della diffusione di difformi pronunzie di merito, devono dichiarare integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c..

**PQM**

Letto l'art. 700 c.p.c. e gli art 669 bis e ss. c.p.c.,  
Rigetta il ricorso, dichiarando integralmente compensate le spese di lite.  
Si comunichi.  
Perugia, 14 marzo 2018

Il Giudice  
Stefania Monaldi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS